

Termine d'opposizione: 28 settembre 1955

## LEGGE FEDERALE

che modifica

**quella concernente il diritto d'autore sulle opere letterarie ed artistiche**

(Del 24 giugno 1955)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 ottobre 1954,

*decreta* :

### I

La legge federale del 7 dicembre 1922<sup>1)</sup> concernente il diritto d'autore sulle opere letterarie ed artistiche è modificata e completata come segue:

#### Art. 12

<sup>1</sup> Il diritto d'autore garantito dalla presente legge consiste nel diritto esclusivo:

1. di riprodurre l'opera con qualsiasi procedimento;
2. di vendere, porre in vendita o altrimenti in circolazione esemplari dell'opera;
3. di recitare, rappresentare, eseguire o esibire l'opera in pubblico, nonchè di trasmettere pubblicamente mediante filo la recita, la rappresentazione, l'esecuzione o l'esibizione dell'opera;
4. d' esporre pubblicamente esemplari dell'opera o di renderla pubblica in qualsiasi altro modo finchè non sia stata divulgata;
5. di diffondere l'opera radiofonicamente;
6. di comunicare pubblicamente, con o senza filo, l'opera radio-diffusa, quando tale comunicazione non sia fatta dall'azienda originaria di emissione;

I. Determinazione dell'estensione del diritto d'autore.  
1. Disposizione generale.

1) CS 2, 801.

7. di comunicare pubblicamente con altoparlanti o con qualsiasi altro impianto destinato alla trasmissione di segni, di suoni o d'immagini l'opera radiodiffusa o trasmessa pubblicamente mediante filo.

<sup>2</sup> Alla radiodiffusione è parificata la comunicazione pubblica dell'opera con qualsiasi altro mezzo destinato a diffondere senza filo i segni, i suoni o le immagini.

*Art. 21*

Abrogato.

*Art. 25*

<sup>1</sup> I romanzi d'appendice, le novelle e ogni altra opera letteraria, scientifica o artistica che sono pubblicati nei giornali o in periodici non possono essere riprodotti, qualunque sia il loro oggetto, senza il consenso degli autori.

b. di articoli  
di giornali  
o di perlo-  
dici.

<sup>2</sup> È tuttavia lecito riprodurre mediante la stampa gli articoli di attualità di natura economica, politica o religiosa, se la riproduzione non ne è espressamente riservata o se non sono designati esplicitamente come articoli originali o come corrispondenze particolari.

<sup>3</sup> Sono lecite le brevi citazioni d'articoli di giornali e di raccolte periodiche, anche in forma di rassegne della stampa.

<sup>4</sup> In caso di riproduzione o di citazione lecite conformemente ai capoversi secondo e terzo del presente articolo, la fonte dev'essere indicata chiaramente; ciò vale parimente per il nome o lo pseudonimo dell'autore, se sono precisati nella fonte.

<sup>5</sup> Le notizie del giorno e i fatti vari che hanno il carattere di semplici informazioni di stampa non sono protetti dalla presente legge.

*Art. 26, secondo capoverso*

<sup>2</sup> Le fonti cui si attinge devono essere chiaramente indicate; ciò vale parimente per il nome o lo pseudonimo dell'autore, se sono precisati nella fonte. Non è lecita la riproduzione manifestamente abusiva.

*Art. 27, secondo capoverso*

<sup>2</sup> Le fonti cui si attinge devono essere chiaramente indicate; ciò vale parimente per il nome o lo pseudonimo dell'autore, se sono precisati nella fonte. Non è lecita la riproduzione manifestamente abusiva.

**Art. 33 ter****8. Servizi d'attualità.**

Sono lecite la registrazione, la riproduzione e la comunicazione pubblica di corti frammenti d'opere letterarie o artistiche in servizi fotografici, cinematografici o radiofonici d'attualità.

**Art. 36****I. Termini.****1. Opere con il nome dell'autore.**

La protezione di un'opera divulgata vivente l'autore, con la designazione dello stesso nel modo contemplato dalla legge, spira cinquant'anni dopo la sua morte.

**Art. 37****2. Opere anonime o pseudonime, comprese quelle postume.**

<sup>1</sup> La protezione di un'opera anonima o pseudonima spira cinquant'anni dopo che è stata resa pubblica.

<sup>2</sup> Se lo pseudonimo non lascia sussistere dubbio alcuno circa la identità dell'autore o se l'autore rivela la sua identità durante il periodo indicato nel primo capoverso, la durata della protezione è quella dell'articolo 36.

**Art. 38****3. Altre opere postume.**

Per le opere postume cui non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 37, la protezione spira cinquant'anni dopo la morte dell'autore.

**Art. 42****I. Infrazioni alla legge.  
1. Violazione del diritto d'autore.**

Può essere intentata azione civile e penale:

1. a chi, violando il diritto d'autore,
  - a. riproduce un'opera con qualsiasi procedimento;
  - b. vende, pone in vendita o altrimenti in circolazione esemplari di un'opera;
  - c. organizza la recita, la rappresentazione, l'esecuzione o l'esibizione pubbliche di un'opera o trasmette pubblicamente mediante filo la recita, la rappresentazione, l'esecuzione o l'esibizione dell'opera;
  - d. espone pubblicamente esemplari dell'opera o la rende pubblica in qualsiasi altro modo finchè non sia stata divulgata;
  - e. diffonde l'opera radiofonicamente;
  - f. comunica pubblicamente, con o senza filo, un'opera radio-diffusa da un'altra azienda di emissione;
  - g. comunica pubblicamente, con altoparlanti o con qualsiasi altro impianto destinato alla trasmissione di segni, di suoni

- o d'immagini un'opera radiodiffusa o trasmessa pubblicamente mediante filo;
2. a chi per recitare, rappresentare, eseguire o esibire un'opera pubblicamente o per diffondere radiofonicamente un'opera fa uso di esemplari elaborati o posti in circolazione in modo da violare il diritto d'autore;
  3. a chi mette in circolazione esemplari di una riproduzione fatta in conformità dell'articolo 22 o li usa per la recita, la rappresentazione, l'esecuzione o l'esibizione pubbliche o per la diffusione radiofonica dell'opera riprodotta, o rende pubblica la riproduzione esponendone esemplari o in qualsiasi altro modo oppure, senza commettere uno di questi atti, sfrutta la riproduzione a scopo di lucro.

*Art. 66 bis*

<sup>1</sup> Il prolungamento della durata della protezione da trenta a cinquant'anni dopo la morte dell'autore vale anche per le opere già esistenti che erano ancora protette al momento in cui il prolungamento ha cominciato ad avere effetto.

<sup>2</sup> Il prolungamento della durata della protezione va a profitto degli eredi dell'autore. Quando un diritto d'autore è stato trasferito a un terzo prima del prolungamento, l'effetto del trasferimento si presume come non estensibile al periodo della protezione prolungata; tuttavia il terzo o chi gli succede nel diritto può chiedere, fino a tanto che non sia spirata la durata della protezione di trent'anni, che gli eredi dell'autore gli trasferiscano il diritto d'autore, verso adeguata indennità suppletiva, anche per la durata prolungata della protezione. Queste disposizioni sono applicabili per analogia quando il permesso di utilizzare l'opera è stato dato a un terzo prima del prolungamento.

<sup>3</sup> Gli esemplari della riproduzione di un'opera, eseguiti lecitamente prima che sia spirata la durata della protezione di trent'anni, possono continuare a essere messi in circolazione. Quando si tratti di una traduzione o di un'altra riproduzione che abbia diritto alla protezione, eseguita lecitamente prima dello spirare della durata della protezione di trent'anni, il titolare del diritto d'autore sulla riproduzione può continuare a farne degli esemplari e a metterli in circolazione.

II. Rapporti tra la legge del 24 giugno 1955 e quella del 7 dicembre 1922.  
Esclusione della retroattività.

3. Effetti della convenzione di Berna sulle opere svizzere.

### Art. 68 bis

Le opere di cittadini svizzeri e quelle che sono divulgate per la prima volta nella Svizzera fruiscono della protezione più estesa garantita dalle disposizioni del testo, nell'ultimo tenore approvato dalla Svizzera, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche.

### II

Le marginali degli articoli 39, 40, 41, 62, 67, 69 e 70 sono modificate come segue:

a. Art. 39: II. Collaborazione.

b. Art. 40: III. Opere composte di più parti indipendenti o divulgate a dispense

c. Art. 41: IV. Scadenza della protezione.

d. Art. 62: I. Rapporti tra la legge del 7 dicembre 1922 e il diritto anteriore.

1. Retroattività come regola.

e. Art. 67: III. Rapporti con il diritto internazionale.

f. Art. 69: IV. Abrogazione della legge precedente.

g. Art. 70: V. Entrata in vigore.

### III

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 24 giugno 1955.

Il Presidente: **Häberlin.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 24 giugno 1955.

Il Presidente: **A. Locher.**

Il Segretario: **F. Weber.**

## Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federati.

Berna, 24 giugno 1955.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

Data della pubblicazione: *30 giugno 1955.*

Termine d'opposizione: *28 settembre 1955.*

---

## **Legge Federale che modifica quella concernente il diritto d'autore sulle opere letterarie ed artistiche (Del 24 giugno 1955)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1955
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	26
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	30.06.1955
Date	
Data	
Seite	420-425
Page	
Pagina	
Ref. No	10 153 160

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.